

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio del 9 luglio 2014, composta dai seguenti magistrati:

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Maurizio Graffeo | - Presidente |
| Corrado Borruso | - Consigliere |
| Giovanni Di Pietro | - Referendario - Relatore |

Visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (Tuel);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto l'art. 243-bis del Tuel - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - introdotto dall'art.3, comma 1 lett. r), del d.l. del 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto l'art. 243-quater del Tuel - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione - introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. r) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 che, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevede l'adozione di Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, ai fini dell'istruttoria e dell'esame del piano di riequilibrio da parte della sottocommissione della Commissione per la stabilità degli enti locali di cui all'art. 155 del Tuel;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte n. 16/SEZAUT/2012/INPR, avente ad oggetto "Approvazione delle Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3) "

visto il piano di riequilibrio adottato dal comune di Catania con deliberazione consiliare n. 14 del 2 febbraio 2013;



vista la successiva deliberazione di questa Sezione del 26 settembre 2013 n. 269/2013/PRSP con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio presentato dal comune di Catania;

visto l'articolo 243 quater, comma 6 del Tuel che pone l'obbligo, a carico dell'organo di revisione economico – finanziaria, di trasmissione, entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza di ogni singolo semestre, di una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi;

visto l'articolo 243 quater, comma 3 del Tuel che, nel caso di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, stabilisce che la Corte dei conti vigila sull'esecuzione del piano adottando in sede di controllo apposita pronuncia ai sensi dell'articolo 243 bis, comma 6, lettera a);

viste le successive note di questa Sezione n. 10294 del 26 novembre 2013 e n. 904 del 29 gennaio 2014 con le quali sono state richieste le informazioni ed i dati necessari alla verifica, per il secondo semestre 2013, del piano di riequilibrio approvato il 26 settembre 2013 con deliberazione n. 269/2013/PRSP;

viste le relazioni redatte dal collegio dei revisori n. 81/REV del 15 gennaio 2014 e n. 85/REV del 25 febbraio 2014 con le quali sono stati forniti i dati ed i chiarimenti richiesti ai fini della predetta verifica sul piano di riequilibrio;

vista la nota del 19 marzo 2014 prot. n. 2387 con la quale il magistrato istruttore, in sede di verifica, a seguito degli scostamenti riscontrati nelle relazioni presentate dal collegio dei revisori, richiedeva all'ente l'adozione dei provvedimenti conseguenti al fine di assicurare il rispetto delle previsioni contenute nel piano di riequilibrio;

vista la relazione del magistrato istruttore del 7 maggio 2014 prot. n. 38803336 nella quale sono state evidenziate le difformità riscontrate in sede di verifica semestrale del piano e si è anche rilevata l'inerzia dell'ente rispetto alla richiesta dell'adozione dei necessari provvedimenti al fine di evitare eventuali pregiudizi al piano di risanamento programmato;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 106/2014/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 9 luglio 2014 per gli adempimenti di cui al menzionato art. 243 – quater del Tuel;

udito il relatore, Referendario dott. Giovanni Di Pietro;

uditi per il comune di Catania l'assessore al bilancio avv. Giuseppe Girlando, il segretario generale dott. Antonina Liotta ed il ragioniere generale dott. Ettore De Salvo;

esaminata la documentazione trasmessa dal comune di Catania con nota del 7 luglio 2014 prot. n. 221033;



PREMESSA

Il legislatore, con l'emanazione del decreto legge n. 174, successivamente convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico, a favore degli enti locali che versano in una condizione di deficitarietà strutturale ovvero che si trovano in una situazione suscettibile di condurre al dissesto, una procedura attraverso la quale i predetti enti possono pervenire, in un arco temporale non superiore ai dieci anni, ad un effettivo riequilibrio finanziario evitando la dichiarazione di dissesto.

L'articolo 243 bis del Tuel e le successive norme inserite all'interno dello stesso testo normativo hanno così regolamentato un ulteriore strumento in grado di assicurare l'obiettivo del risanamento finanziario prevedendo un'articolata disciplina sulla base della quale gli enti locali possono avvalersi del predetto istituto.

Il legislatore, dopo l'approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ha stabilito, come espressamente disposto dall'articolo 243 quater, comma 3 del Tuel, la necessità della vigilanza sull'esecuzione del piano da parte della medesima Sezione prevedendo l'adozione di apposita pronuncia.

Il controllo sull'attuazione del piano di riequilibrio viene svolto sulla base delle periodiche relazioni svolte dall'organo di revisione economico - finanziaria che è tenuto, entro i quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, a riferire, alla Sezione regionale di controllo, sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi.

Il comma 7 del medesimo articolo 243 quater stabilisce che, in caso di accertamento di un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del piano, la Sezione regionale della Corte dei conti può attivare la procedura per la dichiarazione di dissesto dell'ente.



LA VERIFICA DEL PIANO

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Catania è stato approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 2 febbraio 2013 e successivamente è stato sottoposto all'approvazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che è intervenuta con deliberazione 269/2013/PRSP in data 26 settembre 2013.

La Sezione ha di seguito richiesto, con una nota datata 26 novembre 2013 e con una successiva integrazione in data 29 gennaio 2014, le informazioni ed i dati in grado di permettere la verifica sull'attuazione del piano di riequilibrio e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi correlati.

Le relazioni trasmesse dall'organo di revisione economico - finanziaria (relazione n. 81/REV del 15 gennaio 2014 e relazione n. 85/REV del 25 febbraio 2014) hanno permesso di evidenziare alcuni scostamenti rispetto alle previsioni elaborate in sede di predisposizione del piano di riequilibrio.

I predetti scostamenti sono stati riassunti in una relazione del magistrato istruttore (nota n. 2387 del 19 marzo 2014) a conclusione della quale si è richiesto l'adozione dei necessari provvedimenti al fine di non pregiudicare il percorso di risanamento finanziario come già intrapreso dall'ente.

In assenza di riscontro alla predetta relazione, con nota n. 38803336 del 7 maggio 2014, il magistrato istruttore ha richiesto al Presidente della Sezione la convocazione di un'adunanza pubblica per la verifica, in contraddittorio con l'ente locale interessato, dello stato di attuazione del piano di riequilibrio.

L'anzidetta relazione ha riassunto gli scostamenti riscontrati come di seguito indicato:

- 1) Incremento delle passività per i tagli dei trasferimenti regionali in misura pari ad euro 3.780.494,00;
- 2) Parziale attuazione dell'obiettivo connesso all'azione 3, relativa al monitoraggio della gestione COSAP, con un minore introito pari ad euro 142.391,00;
- 3) Mancata attuazione dell'obiettivo connesso all'azione 5, relativa all'istituzione dei diritti di segreteria ed istruttori per i procedimenti di sportello unico, con un minore introito di euro 113.000,00;
- 4) Parziale attuazione degli obiettivi connessi alle azioni 6, 7 e 9, relative alle tariffe dei servizi a domanda individuale, con un minore introito rispettivamente di euro 5.968,00, di euro 229.397,00 e di euro 2.500,00;
- 5) Parziale attuazione dell'obiettivo determinato dall'azione 11, relativa alla revisione straordinaria dei residui, che si quantifica nella minor somma di euro 2.977.092,00;
- 6) Parziale attuazione dell'obiettivo connesso all'azione 15, relativa alla riallocazione delle risorse per i servizi sociali, con un minore risparmio quantificato in euro 522.979,00;
- 7) Mancata attuazione degli obiettivi connessi alle azioni 16 e 17, relative alla riduzione dei costi per i fitti passivi, con un minore risparmio che si quantifica rispettivamente in euro 214.923,00 ed euro 15.038,00;
- 8) Parziale attuazione dell'obiettivo correlato all'azione 31, relativa alla riduzione degli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria, con un minore risparmio pari ad euro 1.111.569,00.



In considerazione degli scostamenti come sopra rappresentati si è venuta a determinare, per l'esercizio 2013, una differenza, in termini negativi, delle passività pari ad euro 3.918.207,00 a fronte di un incremento, in termini positivi, delle risorse acquisite pari ad euro 2.158.900,00, con un risultato differenziale complessivo di carattere negativo pari ad euro 1.759.307,00.

La memoria prodotta dall'ente, datata 7 luglio 2014 prot. n. 221033, conferma, con riferimento al primo rilievo, la riduzione dei trasferimenti regionali in misura pari ad euro 3.780.494,00.

Viene altresì confermato il minore introito relativo alla COSAP pari ad euro 142.391,00.

Il terzo rilievo viene giustificato per la tardiva istituzione dei diritti di segreteria ed istruttori per i procedimenti di sportello unico (minore introito euro 113.000,00).

Con riferimento al quarto rilievo, relativo alle tariffe dei servizi a domanda individuale, l'ente deduce, con riferimento al servizio di refezione scolastica, un minore introito di euro 1.425,47 e non di euro 5.968,00 come rilevato.

Viene confermato il mancato introito correlato alla fruizione degli impianti natatori quantificato in euro 229.397,00 mentre, per i servizi funebri, si precisa che non vi è stato un minore introito di euro 2.500,00 ma piuttosto un maggiore introito di euro 73.876,00 rispetto a quanto preventivato.

Il quinto rilievo viene confermato precisando che il mancato introito, quantificato in misura pari ad euro 2.977.092,00, è da ricollegare all'insufficiente azione svolta dalla SERIT s.p.a. .

Il sesto rilievo, relativo ai risparmi connessi alle risorse per i servizi sociali, trova una sostanziale conferma dal momento che rispetto al minor risparmio evidenziato di euro 522.279,00 viene precisato che in realtà lo stesso risulta pari ad euro 500.520,50.

Il settimo rilievo, strettamente legato alla riduzione dei costi per i fitti passivi, e l'ottavo rilievo, relativo ai costi per gli interessi passivi conseguenti alle anticipazioni di tesoreria, vengono confermati producendo così rispettivamente un minore risparmio di euro 214.923,00 e di euro 15.038,00 (fitti passivi) ed euro 1.111.569 (interessi passivi).

La memoria prodotta dall'ente pertanto conferma, nelle linee essenziali, gli scostamenti evidenziati dalle relazioni del collegio dei revisori rilevando solo alcuni dati migliorativi rispetto a quelli rappresentati dal predetto organo che sostanzialmente influiscono, come già visto, in misura poco significativa sulla rappresentazione dello stato di attuazione del piano.

Si deve peraltro osservare che, nel rispetto di quanto stabilito dal legislatore, spetta alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, come già osservato, la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi ma tale attività di controllo, nel caso di accertamento di difformità e di scostamenti rispetto alle previsioni contenute nel piano, non determina in via automatica l'applicazione di sanzioni o di conseguenze pregiudizievoli per l'ente interessato.

Il legislatore difatti ha previsto l'attivazione della procedura per la dichiarazione di dissesto, solamente in presenza dell'accertamento di un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano (art. 243 quater, comma 7 Tuel).

L'accertamento di singoli scostamenti, anche in considerazione dell'incidenza degli stessi in rapporto alla dimensione complessiva del piano di riequilibrio, non assume di per sé una caratterizzazione negativa anche perché appare fisiologica la presenza di divergenze contenute tra le singole previsioni contenute nel piano ed i dati parziali riferiti a ciascun semestre.

I dati relativi all'anno 2013, anche alla luce delle integrazioni contenute nella memoria dell'ente, evidenziano scostamenti tra le previsioni ed i dati accertati, sia di segno positivo come anche di segno negativo, che, nel complesso, determinano un saldo peggiorativo pari a circa 1.656.000,00 euro, tenuto conto che i dati esposti dall'ente attestano risultati migliorativi per l'azione 6 (servizio di refezione scolastica), l'azione 9 (servizio trasporto funebre)

e l'azione 15 (riallocazione risorse per i servizi sociali) per complessivi euro 102.677,00 che, posti in detrazione rispetto al saldo differenziale certificato dal collegio dei revisori, che era pari a 1.759.307,00, determinano un risultato negativo pari a 1.656.630,00.

Come appena rammentato le deduzioni rappresentate nella memoria modificano in termini poco rilevanti l'entità del saldo complessivo scaturente dal raffronto tra le previsioni elaborate al momento della stesura del piano ed i dati emersi all'esito della prima verifica.

In particolare deve anche considerarsi che il risultato differenziale negativo è la risultante di un incremento degli impieghi per l'esercizio 2013, fondamentalmente correlato ai tagli dei trasferimenti regionali e, in minima parte di quelli erariali, pari complessivamente a 3.918.207,00 euro, non compensato dall'incremento delle risorse che è stato pari ad euro 2.261.577,00.

Può risultare utile considerare che, in relazione all'esercizio 2013, il risultato differenziale negativo di 1.656.630,00 rappresenta, rispetto al valore complessivo delle passività da ripianare, una somma corrispondente percentualmente a poco meno del 5 per cento dal momento che le previsioni del piano indicavano una somma da ripianare nel predetto esercizio corrispondente a poco più di 34 milioni di euro.

Si ritiene pertanto che l'incidenza di tale risultato differenziale possa anche essere giustificato e non costituisca di per sé un valore dimostrativo di un significativo scostamento anche in considerazione delle ragioni che hanno determinato il predetto risultato.

Questa Sezione tuttavia raccomanda all'ente di porre in essere tutte le azioni utili al fine di rispettare le singole previsioni contenute nel piano riservandosi al contempo, a partire dalla prima verifica relativa al primo semestre dell'anno 2014, di valutare lo stato di attuazione del piano e la sussistenza di un grave e reiterato inadempimento degli obiettivi già configurati nella predisposizione del piano di riequilibrio.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, adotta, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3, del Tuel, apposita pronuncia in relazione alla verifica, per l'anno 2013, del piano di riequilibrio approvato dalla Sezione in data 26 settembre 2013.

ORDINA

che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei revisori del comune di Catania, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Così deliberato in Palermo, nella Camera di consiglio del 9 luglio 2014.

IL RELATORE

(Giovanni Di Pietro)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)

Depositato in segreteria il

24 OTT. 2014

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Vita Ajemia)

Vita Ajemia